



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale (TAJANI)  
di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2024**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	12
Analisi tecnico-normativa .....	»	22
Dichiarazione di esclusione dell' AIR .....	»	28
Disegno di legge .....	»	29
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	31
Testo della Convenzione prevalente in caso di controversia ..	»	52

ONOREVOLI SENATORI. —

La Convenzione sottoposta ad approvazione del Parlamento per la procedura di ratifica ed esecuzione, disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie tra Italia e Kosovo. Essa prevede i presupposti giuridici utili alla eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi attraverso la definizione di una equa ripartizione della materia imponibile tra i due Paesi.

La Convenzione, avente carattere bilaterale, costituirà il quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici interessati ad operare tra l'Italia ed il Kosovo. Per quanto riguarda gli operatori economici italiani, lo strumento normativo in esame crea per loro condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata.

La Convenzione tutela, peraltro, gli interessi generali rientranti nella competenza dell'Amministrazione finanziaria italiana. Essa, infatti, dota i due Paesi dei più recenti standard internazionali in materia di cooperazione tra amministrazioni fiscali, includendo anche alcuni dispositivi normativi derivanti dal progetto OCSE/G20 BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) in tema di contrasto a fenomeni di elusione fiscale e spostamento artificioso delle basi imponibili.

Segue una descrizione degli articoli che compongono il testo della Convenzione, nonché il testo del Protocollo.

#### TITOLO E PREAMBOLO

Il Titolo ed il Preambolo della Convenzione sono conformi alle raccomandazioni di cui al Report sulla Azione 6 del Pacchetto BEPS in materia di abuso dei trattati. Essi chiariscono che, tra gli obiettivi della Convenzione, vi è anche quello di non creare opportunità di elusione e abuso. Il Preambolo esplicita, inoltre, la volontà di entrambe le Parti di approfondire le proprie relazioni economiche oltre che rafforzare la cooperazione in materia fiscale. Ciò, è in linea con la recente disciplina italiana sulla certezza del diritto di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015 n.128.

#### ARTICOLO 1

L'intero Articolo riflette l'attuale Modello di Convenzione OCSE.

Il paragrafo 1 delimita la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione, costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 include nell'ambito di applicabilità dell'Accordo anche i redditi conseguiti attraverso entità considerate sotto il profilo fiscale parzialmente o totalmente trasparenti, a condizione che tali redditi vengano trattati da uno Stato contraente ai fini della tassazione come redditi di un residente di tale Stato, in presenza di idonea documentazione.



Il paragrafo 3 esplicita un principio intrinseco alle Convenzioni contro le doppie imposizioni in base al quale la potestà impositiva di uno Stato sui propri residenti non trova limiti se non laddove esplicitamente definito nella Convenzione stessa.

#### ARTICOLO 2

L'Articolo 2 delimita il campo di applicazione oggettivo della Convenzione specificando le imposte considerate. Per l'Italia figurano in particolare al paragrafo 3, lettera a) IRPEF, IRES e IRAP mentre, per il Kosovo, vengono individuate al paragrafo 3, lettera b) l'imposta sui redditi delle persone fisiche (*personal income tax*) e l'imposta sui redditi delle società (*corporate income tax*). Il paragrafo 4 dell'Articolo prevede, inoltre, la possibilità di includere nel campo di applicazione della Convenzione nuove imposte di natura identica o simile che possano essere introdotte, nei sistemi tributari nazionali, successivamente alla entrata in vigore della Convenzione in aggiunta o in luogo di quelle elencate, previa notifica fra autorità competenti.

#### ARTICOLO 3

L'Articolo 3, paragrafo 1 comprende le definizioni generali dei termini utilizzati nel testo della Convenzione, conformemente alla prassi in uso nelle Convenzioni italiane, oltre che analogamente a quanto contenuto nel Modello OCSE. In merito alle definizioni, rileva il punto A) del Protocollo che elenca, per entrambi gli Stati, le tipologie di fondi pensione rientranti nel perimetro convenzionale. Analogamente a quanto previsto nella versione più aggiornata del Modello OCSE, infatti, l'Articolo propone la definizione di "fondo pensione riconosciuto", richiedendo una specifica sul riconoscimento dei fondi pensione in ciascuno Stato contraente.

Il paragrafo 2 dell'Articolo dispone che eventuali termini utilizzati nel testo della Convenzione il cui significato non sia stato espressamente definito nel presente Articolo, debbano essere interpretati in conformità al significato ad essi attribuito dalla legge vigente nello Stato in cui la Convenzione debba essere applicata.

#### ARTICOLO 4

L'Articolo 4 definisce lo *status* di residente ai fini della Convenzione ed individua i criteri dirimenti (c.d. "*tie-breaker rules*") per risolvere i casi di doppia residenza, secondo quanto previsto dal più aggiornato Modello di Convenzione OCSE. In particolare, al paragrafo 2 vengono elencati i criteri per le persone fisiche mentre, al paragrafo 3, dedicato ai soggetti diversi dalle persone fisiche, vengono elencati i criteri cui devono fare riferimento gli Stati in sede di procedura amichevole, al fine di stabilire in quale di essi il soggetto debba essere considerato residente. In assenza di accordo tra le Parti attraverso la procedura amichevole, il beneficio convenzionale viene negato al soggetto che risulti residente in entrambi gli Stati contraenti.

#### ARTICOLO 5

L'Articolo 5 della Convenzione individua i casi in cui si configura una stabile organizzazione, accogliendo il più recente *standard* OCSE come derivato dal Report dell'Azione 7 del Pacchetto BEPS.

I paragrafi 1 e 2, in aderenza al Modello OCSE, descrivono il concetto di stabile organizzazione e forniscono una lista delle fattispecie ricomprese in tale concetto.

Il paragrafo 3 prevede che nel caso di cantieri di costruzione, montaggio o installazione, la stabile organizzazione si configura qualora la permanenza nello Stato contraente superi i 12 mesi.



Il paragrafo 4 contiene una lista di attività il cui svolgimento non configura una stabile organizzazione, a condizione che tale attività abbia un carattere preparatorio o ausiliario rispetto alla attività principale svolta dall'impresa.

Il paragrafo 4.1 prevede una clausola "anti-frammentazione", volta ad evitare l'abuso della disposizione di cui al paragrafo 4 attraverso la frammentazione delle diverse attività. Tale suddivisione consentirebbe, infatti, di qualificare le attività quali preparatorie o ausiliarie, rientrando pertanto nell'eccezione di cui al paragrafo 4 ed evitando l'imponibilità nello Stato in cui queste vengono svolte.

Il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatarî (e.g. *commissionnaire*) che concludano contratti per il trasferimento della proprietà o della concessione in uso di un bene, ovvero forniscano servizi in uno Stato in nome proprio ma per conto di una impresa estera che ne detiene il relativo titolo giuridico, possano tecnicamente costituire una stabile organizzazione. A quest'ultima potranno essere attribuiti gli utili qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale e regolare, senza che l'impresa estera abbia apportato modifiche sostanziali alle intese raggiunte dal mandatario nello Stato della fonte.

Il paragrafo 6 contiene le disposizioni relative alla fattispecie dell'agente indipendente, la cui attività non configura una stabile organizzazione, qualora venga dimostrato l'effettivo grado di indipendenza dall'impresa estera.

Il paragrafo 7 detta il principio tradizionalmente accolto sia dal Modello OCSE che dalle Convenzioni italiane, in base al quale la sola presenza di una società controllante o controllata nel territorio di uno Stato, non determina di per sé l'insorgenza di una stabile organizzazione di una impresa dell'altro Stato.

Infine, al paragrafo 8, ai fini dell'applicazione dell'Articolo, sono elencati i criteri di collegamento in base ai quali le imprese sono considerate correlate.

#### ARTICOLO 6

L'Articolo 6 disciplina l'imponibilità dei redditi immobiliari, stabilendo il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel Modello OCSE di Convenzione.

#### ARTICOLO 7

L'Articolo 7 disciplina la tassazione degli utili di impresa, stabilendone l'imponibilità nello stato di residenza dell'impresa, salvo i casi in cui l'impresa operi attraverso una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, è prevista l'imponibilità alla fonte solo nella misura in cui i redditi sono effettivamente attribuibili alle attività svolte, i rischi assunti e il personale impiegato nella stabile organizzazione. Ai fini dell'attribuzione dei redditi, infatti, la stabile organizzazione viene considerata come entità separata e indipendente.

#### ARTICOLO 8



L'articolo 8 concerne gli utili derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili operanti in traffico internazionale. In questi casi viene stabilita l'imponibilità esclusiva nello Stato di residenza dell'impresa operante in tale settore, come previsto dal più recente aggiornamento del Modello di Convenzione OCSE.

#### ARTICOLO 9

L'articolo 9 riflette il Modello di Convenzione OCSE in materia di imprese associate. Tale disposizione è volta a consentire le rettifiche degli utili derivanti da transazioni tra imprese associate quando i termini di tali transazioni divergano da quelli che sarebbero stati conclusi in transazioni tra imprese indipendenti.

In merito ai prezzi di trasferimento tra imprese associate, il paragrafo 2 dell'articolo prevede la possibilità di aggiustamenti corrispondenti, senza la preventiva instaurazione di una procedura amichevole ai sensi della Convenzione. Analoga disposizione è peraltro presente nella legislazione domestica italiana (articolo 110 del DPR 917/86 e articolo 31 quater al DPR 600/73).

#### REDDITI DI CAPITALE

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 prevedono le regole di tassazione per i redditi di capitale: dividendi, interessi, canoni e utili di capitale. Per quanto riguarda dividendi e interessi è stata stabilita una potestà impositiva concorrente, in linea con quanto previsto dal Modello di Convenzione OCSE. È stata definita una imposizione concorrente anche per quanto riguarda i canoni, in linea con la prassi convenzionale italiana. In merito all'imposizione nello Stato della fonte, ovvero nello Stato da cui derivano i pagamenti di tali redditi, le aliquote massime di prelievo ammesse sono state definite anche tenendo in considerazione quanto previsto nelle Convenzioni tra il Kosovo e i principali Paesi europei, con l'obiettivo di creare, per gli operatori italiani, condizioni paritarie rispetto a quelle di partner europei.

#### ARTICOLO 10

L'articolo 10 disciplina il trattamento dei dividendi. Il principio generale, mutuato dal Modello di Convenzione dell'OCSE, prevede una tassazione concorrente. Al paragrafo 1 è pertanto prevista l'imponibilità nello Stato di residenza del percettore del dividendo. Al paragrafo 2 è invece disciplinata una imponibilità limitata nello Stato della fonte del dividendo, stabilendo due aliquote massime: 0 per cento quando il beneficiario effettivo del dividendo è una società partecipante direttamente o indirettamente almeno al 25% del capitale della società che paga i dividendi. Tale partecipazione deve essere stata detenuta per un periodo di almeno 365 giorni. In tutti gli altri casi, l'aliquota massima prevista per lo Stato della fonte è del 5%.

#### ARTICOLO 11

Il trattamento degli interessi è disciplinato all'articolo 11. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che tali redditi possano essere tassati nello Stato di residenza del percettore. Al paragrafo 2 viene disposto che anche lo Stato della fonte possa esercitare i propri diritti impositivi ma con alcuni limiti: con una aliquota allo 0 per cento per i casi di partecipazioni di almeno il 25% nel capitale della società pagante l'interesse; con aliquota massima del 10 per cento in tutti gli altri casi. Conformemente alla prassi convenzionale italiana, il paragrafo 3 contiene esenzioni da ritenuta per gli interessi in uscita quando il soggetto pagatore dell'interesse è il Governo o un'autorità locale o quando il percettore dell'interesse è una delle entità elencate alla lettera b) del predetto paragrafo 3. Tale paragrafo è peraltro completato dalla disposizione di cui alla lettera B) del Protocollo, che individua precisamente la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l'Istituto per i Servizi assicurativi del



commercio estero (SACE) e la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), come enti rientranti nelle esenzioni di cui alla lettera b) del predetto paragrafo 3.

#### ARTICOLO 12

L'Articolo 12 prevede una tassazione concorrente tra lo Stato di residenza del percettore dei canoni e lo Stato dove sorge il pagamento di tali redditi, ovvero lo Stato della fonte. Il paragrafo 2 individua il 5 per cento come aliquota massima applicabile nello Stato della fonte sui pagamenti di canoni, la cui definizione è contenuta al paragrafo 3. Quest'ultimo, specifica che i canoni sono definibili come compensi corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, nonché per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

#### ARTICOLO 13

La tassazione delle plusvalenze è disciplinata all'Articolo 13 che prevede diversi criteri impositivi, ovvero tassazione concorrente o esclusiva nello Stato di residenza, a seconda della fattispecie. Nel caso di tassazione concorrente la doppia imposizione viene eliminata ai sensi dell'Articolo 22 della Convenzione.

Il paragrafo 1 definisce diritti impositivi condivisi per lo Stato della fonte e lo Stato di residenza in caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immobili come individuati dall'Articolo 6 della Convenzione.

Anche nel caso di plusvalenze derivanti da alienazione di beni mobili che siano di proprietà di una stabile organizzazione o di una base fissa, il paragrafo 2 impone una tassazione concorrente, prevedendo pertanto che anche lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione/base fissa di affari, possa assoggettare ad imposizione tali plusvalenze.

Un criterio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza della impresa alienante è invece previsto al paragrafo 3 che concerne le alienazioni di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, secondo quanto rinvenibile nella più aggiornata versione del Modello di Convenzione OCSE.

Il paragrafo 4 dispone che le plusvalenze che un soggetto residente in uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni, partecipazioni ad esse equiparabili o altri diritti possono essere assoggettate ad imposizione nell'altro Stato contraente qualora tali azioni o partecipazioni o diritti abbiano derivato, in qualunque momento nei 365 giorni precedenti l'alienazione, almeno il 51 per cento del loro valore da una proprietà immobiliare, come definita ai sensi dell'Articolo 6, situata nell'altro Stato contraente.

Il paragrafo di chiusura presenta carattere residuale e stabilisce che, in tutti gli altri casi, le plusvalenze sono imponibili esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

#### ARTICOLO 14

L'Articolo 14 definisce la distribuzione dell'imposizione in materia di professioni e lavoro autonomo. Il principio generale prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza



del percettore di tali redditi, cui si aggiunge la tassazione anche nello Stato della fonte (tassazione concorrente) qualora il professionista si doti di una base fissa di lavoro nell'altro Stato per lo svolgimento della propria attività o qualora l'esercente permanga nell'altro Stato per un periodo superiore, in totale, ai 183 giorni in un periodo di dodici mesi.

#### ARTICOLO 15

Le remunerazioni derivanti da lavoro subordinato sono regolate dall'articolo 15 che prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che l'attività di lavoro sia svolta nell'altro Stato contraente. In questo secondo caso è previsto il criterio della tassazione concorrente.

In deroga al paragrafo 1, il paragrafo 2, in aderenza al Modello OCSE, prevede alcune eccezioni alla tassazione concorrente. In particolare, permane una tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore in presenza dei seguenti criteri, aventi carattere cumulativo:

- a) permanenza nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ai 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;
- b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.

Il paragrafo 3 disciplina la tassazione sui salari di impiegati di società operanti nel traffico internazionale, sancendo l'imponibilità di tali redditi nello Stato di residenza del lavoratore, come secondo la versione più aggiornata del Modello di Convenzione OCSE.

Infine, il paragrafo 4 definisce i criteri impositivi per il trattamento di fine rapporto, nonché di altri pagamenti in unica soluzione di natura analoga. In questi casi si stabilisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato contraente che ha erogato tali somme, accumulate nel periodo in cui il beneficiario ha ivi svolto attività di lavoro subordinato.

In relazione al paragrafo 4, il Punto C) del Protocollo chiarisce ulteriormente che le indennità di fine rapporto, o altri pagamenti forfetari di natura analoga in relazione al lavoro subordinato, non possono essere ricondotti al trattamento stabilito per le pensioni.

#### ARTICOLO 16

L'articolo 16 dispone che i compensi degli amministratori di società residenti di uno Stato contraente possano essere tassati, in maniera non esclusiva, nell'altro Stato di residenza della società amministrata.

#### ARTICOLO 17

L'articolo 17 concerne il trattamento fiscale per redditi di artisti e sportivi, stabilendone l'imponibilità, benché non esclusiva, nello Stato contraente in cui l'attività viene svolta. Al fine di evitare possibili fenomeni di elusione, il paragrafo 2 dispone che, anche qualora il reddito per la prestazione di un artista o di uno sportivo sia attribuito ad altri soggetti, tale reddito possa comunque essere tassato nello Stato contraente in cui l'attività è esercitata.



Infine, il paragrafo 3 contiene una deroga ai primi due paragrafi, sancendo il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'artista/sportivo, qualora il reddito venga generato da attività totalmente o principalmente finanziate da fondi pubblici, ovvero nel caso di attività svolte nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi degli Stati contraenti.

#### ARTICOLO 18

L'articolo 18 disciplina le pensioni stabilendo il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 paragrafo 2, in conformità a quanto previsto nel Modello di Convenzione OCSE.

Il Punto D) del Protocollo specifica che vanno ricondotte a questo trattamento non solo le pensioni conseguite a seguito dello svolgimento di lavoro dipendente ma anche i redditi conseguiti da precedenti attività di lavoro autonomo, nonché da pagamenti di fondi pensione ai quali le persone fisiche abbiano partecipato ai fini del conseguimento di redditi da pensione.

#### ARTICOLO 19

L'articolo 19 adotta il carattere di specialità presente nel Modello di Convenzione OCSE per salari, stipendi, altre remunerazioni e pensioni che derivino dallo svolgimento di funzioni pubbliche. In particolare, il paragrafo 1, lettera a) dispone che salari, stipendi ed altre remunerazioni siano imponibili esclusivamente nello Stato che li eroga. La lettera b), tuttavia, dispone la tassazione esclusiva nell'altro Stato qualora i servizi siano ivi resi e la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità, oppure qualora la persona fisica non sia divenuta residente al solo scopo di rendere tali servizi.

Il paragrafo 2 disciplina il trattamento delle pensioni pubbliche. Analogamente a quanto previsto al paragrafo 1 per i salari e conformemente a quanto indicato nel Modello di Convenzione OCSE, la lettera a) stabilisce la potestà impositiva esclusiva nello Stato della fonte, salvo i casi previsti alla lettera b) in cui si individua il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore al ricorrere congiunto delle condizioni di residenza e nazionalità del percettore nell'altro Stato contraente.

#### ARTICOLO 20

L'articolo 20 è finalizzato ad incrementare gli scambi culturali. A questo fine vengono esentati da imposta nello Stato di residenza i pagamenti in favore di studenti e apprendisti, purché la fonte di tali pagamenti sia all'estero. In ogni caso, la durata di tale beneficio non può estendersi oltre un periodo superiore a sei anni consecutivi, a partire dalla data di arrivo dello studente o apprendista nello Stato di soggiorno. Quest'ultima disposizione è volta ad evitare l'abuso di tale esenzione che potrebbe verificarsi attraverso il protrarsi indefinito dello status di studente/apprendista.

#### ARTICOLO 21

Questa disposizione ha carattere residuale concernendo redditi non esplicitamente riconducibili alle categorie individuate negli Articoli precedenti. Il criterio stabilito è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi.

#### ARTICOLO 22

L'articolo 22 concerne le modalità di eliminazione della doppia imposizione, in raccordo con la legislazione domestica di ciascun Stato contraente. Per quanto concerne l'Italia, il paragrafo 1



prevede il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Kosovo, nella proporzione in cui gli stessi concorrono a formare il reddito complessivo.

Per parte kosovara, è stato adottato il medesimo metodo di imputazione ordinaria, come descritto al paragrafo 2 dell'Articolo.

Il paragrafo 3 dell'Articolo prevede la possibilità per lo stato di residenza di conservare il diritto di prendere in considerazione l'ammontare del reddito esentato in tale Stato nel determinare l'imposta che deve essere prelevata sul rimanente reddito (c.d. principio di esenzione con progressività)

#### ARTICOLO 23

L'Articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione, in sostanziale conformità al modello di Convenzione OCSE.

#### ARTICOLO 24

L'Articolo 24 prevede il meccanismo della procedura amichevole per la risoluzione di controversie di tipo applicativo o interpretativo della Convenzione. Tale articolo ripropone lo standard obbligatorio come risultato dall'Azione 14 del Pacchetto BEPS. La disposizione soddisfa quindi i requisiti minimi obbligatori dello standard internazionale, tra questi:

- a) la possibilità, per il contribuente, di richiedere l'instaurazione di una procedura amichevole entro i 3 anni dalla ricezione di una notifica che comporti una tassazione non conforme alla Convenzione;
- b) l'obbligo per le autorità competenti di dare esecuzione ad un accordo esito di procedure amichevoli a prescindere dai limiti eventualmente presenti nella legislazione domestica.

L'Articolo in discussione prevede infine lo strumento dell'arbitrato obbligatorio e vincolante al paragrafo 5. La clausola arbitrale imponendo alle autorità competenti non solo un vincolo di mezzo, come le procedure amichevoli, ma anche un vincolo di risultato, contribuisce a dirimere in modo efficiente le controversie fiscali internazionali.

#### ARTICOLO 25

In materia di scambio di informazioni, l'Articolo 25 riflette il più recente *standard* internazionale, corrispondendo integralmente all'Articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE. Viene pertanto previsto il superamento del "*domestic tax interest*" al paragrafo 4 e del segreto bancario, al paragrafo 5. Tali disposizioni costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta alla evasione ed elusione fiscale con carattere internazionale.

#### ARTICOLO 26

L'Articolo 26 contiene un ulteriore istituto di cooperazione amministrativa che si estrinseca nella assistenza alla riscossione di crediti di natura tributaria in linea con la formulazione contenuta all'Articolo 27 del Modello di Convenzione OCSE.

#### ARTICOLO 27



L'articolo 27 riflette l'articolo 28 del Modello di Convenzione OCSE che regola i rapporti tra la Convenzione e altre fonti del diritto, al fine di garantire lo speciale trattamento previsto per i membri di missioni diplomatiche e consolari.

#### ARTICOLO 28

L'articolo 28 contiene la disposizione obbligatoria anti-abuso, rinvenibile al paragrafo 9 dell'articolo 29 del Modello di Convenzione OCSE. E' stata accolta la disposizione c.d. *Principal Purpose Test (PPT)*, derivata dal Report sull'Azione 6 del Pacchetto BEPS. Questa disposizione costituisce lo strumento giuridico per negare l'applicazione del beneficio convenzionale nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni finalizzate principalmente ("uno degli scopi principali") ad ottenere i benefici convenzionali. Tale articolo si pone peraltro in conformità alla disciplina italiana relativa alla certezza del diritto di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015 n.128.

#### ARTICOLO 29

L'articolo 29 ripropone le norme tradizionalmente in uso per l'entrata in vigore della Convenzione. Questa si verificherà il trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della seconda tra le due notifiche con le quali ciascuno Stato notificherà all'altro il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

La produzione di effetti, disciplinata al paragrafo 2 dell'articolo, è prevista per tutte le tipologie di imposte, ovvero sia per le ritenute alla fonte che per le altre imposte, dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Infine, il paragrafo 3 dell'articolo 29 esplicita che l'applicazione della Convenzione avviene in conformità a quanto stabilito dagli obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione europea.

#### ARTICOLO 30

Questa disposizione regola le modalità di denuncia della Convenzione da parte degli Stati contraenti.

La Convenzione è altresì integrata da un Protocollo sui cui contenuti si è già relazionato con riferimento alle singole disposizioni che hanno necessitato ulteriori specifiche, in particolare per gli articoli 3, 11, 15 e 18. Si segnala infine il Punto E) del Protocollo che contiene elementi procedurali in relazione alla richiesta di rimborso che il contribuente deve presentare nei casi in cui i benefici convenzionali non siano direttamente applicabili.



## 1. PREMESSA

In relazione alla firma della Convenzione contro le doppie imposizioni tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo, si formulano le osservazioni in merito ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbero generarsi dall'introduzione delle disposizioni della Convenzione. Le valutazioni sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU per gli anni di imposta 2016-2021.

\* \* \*

## 2. Utili delle imprese (art. 7)

Tale disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa.

Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, fatto salvo il caso in cui l'impresa medesima svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in questa ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

La disposizione contenuta nell'art. 7 assume un connotato residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al paragrafo 4 della medesima norma, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si dovranno applicare questi ultimi.

La norma convenzionale sancisce il principio - codificato anche nel nostro ordinamento all'art. 23, comma 1 lett. e), TUIR - per il quale, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni.

La disposizione non determina alcuna variazione di gettito.



<b>Variatione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------

\* \* \*

3. Trasporto marittimo ed aereo (art. 8)

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, si ritiene che debba intendersi che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea siano tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

<b>Variatione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------

\* \* \*

4. Imprese associate (art. 9)

Lo schema dell'art. 9 ricalca quello del modello OCSE e, trattando delle imprese associate, detta dei criteri di carattere generale in tema di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter company*.

Il paragrafo 2 prevede gli aggiustamenti corrispondenti alla rettifica primaria, nel rispetto del principio di libera concorrenza, in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, di cui all'art. 110 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) e all'art. 31-quater del DPR 600/1973, in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al di fuori dell'instaurarsi di una procedura amichevole ai sensi dell'art. 24 della Convenzione in esame (*procedura amichevole*).

<b>Variatione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------

\* \* \*

5. Dividendi (Art.10)



In tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Kosovo, la Convenzione in oggetto limita l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 5%, che si attesta invece allo 0% nel caso in cui la società a favore della quale i dividendi vengono erogati sia detentrica direttamente di almeno il 25% del capitale della società erogante. Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dal nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770 per gli anni di imposta considerati, non sono emerse somme riferite alla corresponsione di dividendi a soggetti residenti in Kosovo. Tale situazione risulta omogenea anche rispetto ai dati dichiarati per l'anno di imposta precedente.

Pertanto, si ritiene che l'introduzione della Convenzione non generi alcun effetto di gettito.

<b>Variazione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------

\* \* \*

#### 6. Interessi (art.11)

Per il trattamento degli interessi, la disciplina dettata dalla Convenzione prevede al paragrafo 1 che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo. Al paragrafo 2 viene disposto che anche lo Stato della fonte possa esercitare i propri diritti impositivi con alcuni limiti:

con aliquota allo 0% nel caso in cui la società a favore della quale gli interessi vengano erogati sia detentrica direttamente di almeno il 25% del capitale della società erogante; con aliquota massima del 10% in tutti gli altri casi.

Detta previsione comporterebbe una leggera riduzione del prelievo fiscale sugli interessi in uscita dal nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Non si avrà imposizione concorrente, qualora il beneficiario effettivo sia uno Stato, una sua suddivisione politica o ad un suo ente locale, la Banca centrale di detto Stato, una



istituzione finanziaria pubblica costituita in conformità alla legislazione dell'altro Stato contraente, o ad un fondo pensione riconosciuto.

Per la stima di eventuali effetti sul gettito di tali disposizioni, sono stati esaminati gli ultimi dati disponibili rilevabili nei Modelli 770, anni di imposta considerati, quadri SF - redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati. Dall'osservazione di tali dati non sono emersi importi assoggettati a ritenute, di conseguenza non si hanno da segnalare effetti sul gettito relativi all'entrata in vigore della Convenzione.

<b>Variazione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------

\* \* \*

7. Canoni (art.12)

I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche, pellicole cinematografiche, nonché di brevetti industriali, marchi d'impresa, di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, per uso e concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche, e più in generale i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti nello Stato di residenza del beneficiario.

La Convenzione tra Italia e Kosovo prevede che i canoni siano assoggettati ad imposizione concorrente ad una aliquota non superiore al 5% dell'ammontare lordo dei canoni.

Dall'analisi relativa agli anni di imposta considerati, non emergono importi di ritenute riferite a royalties percepite da residenti in Kosovo e compensi per uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Pertanto, si ritiene che l'introduzione della Convenzione non produca effetti di gettito.

<b>Variazione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------

\* \* \*

8. Utili di capitale (art.13)



La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- dall'alienazione di beni immobili (art.6) situati nell'altro Stato contraente;
- dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o della stabile stessa;
- dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- dall'alienazione di azioni e partecipazioni, come quelle in trust o partnership;
- in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze in argomento, occorre far riferimento non soltanto alla Convenzione, ma anche alla disciplina interna, innanzitutto verificando se, nel caso specifico, ad esempio, per le plusvalenze realizzate in Italia non ricorra una delle ipotesi di esclusione o esenzione previste dall'art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR ovvero dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 461/97. Una volta accertato che la plusvalenza, in base alla disciplina interna, è soggetta ad imposizione in Italia, si deve quindi verificare se la Convenzione escluda la tassazione in Italia del componente di reddito in esame.

Ciò premesso, dall'esame delle singole previsioni dell'art. 13 sopra elencate, emerge il quadro di riferimento di seguito riportato.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione di immobili, la Convenzione non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato.

Ciò implica che gli utili derivanti dall'alienazione di immobili in Kosovo posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia continueranno a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ex art. 22 della Convenzione, pari alle imposte eventualmente assolte in Kosovo.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, la norma in commento non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni su esposte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non produce alcuna variazione di gettito.



Infine, per quanto concerne la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra menzionati (paragrafo 5), è introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante.

L'analisi è stata effettuata sui dati presenti nel quadro SO delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770 per gli anni di imposta considerati, relativi all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, il quadro SO individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D. Lgs.

n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del TUIR. Sono, invece, escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione, o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

Non sono stati evidenziati importi relativamente alle operazioni poste in essere negli anni di riferimento.

<b>Variazione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------

\* \* \*

#### 9. Professioni indipendenti (art. 14)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della norma – in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza – consente di ritenere la categoria in questione assimilabile a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del TUIR.

L'esame delle dichiarazioni presentate per gli anni di imposta considerati non presenta importi riferibili a tali fattispecie.

<b>Variazione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------



\* \* \*

*10. Lavoro subordinato (art.15)*

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è effettivamente svolta la prestazione. Il secondo paragrafo introduce una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'art. 2 del TUIR e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti. Per i redditi di lavoro dipendente non si rilevano, quindi, variazioni di gettito.

<b>Variazione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------

\* \* \*

*11. Compensi degli amministratori (art.16)*

Per quanto concerne i compensi agli amministratori il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore spostando la tassazione nello Stato di residenza della società erogante.

Di conseguenza, nel caso di amministratori residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Kosovo, il reddito sarà imponibile in Kosovo.

Si ritiene che non si verificherà alcuna variazione di gettito.

<b>Variazione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------

\* \* \*

12. Artisti e sportivi (art.17)

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene disciplinata in modo unitario e tassata nello Stato in cui le prestazioni sono svolte. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Kosovo.

Dai dati disponibili non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Kosovo e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani.

Pertanto non si verificherà alcuna variazione di gettito.

<b>Variazione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------

\* \* \*

13. Altri redditi (art. 21)



Tale norma, avente carattere residuale, stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore.

I dati disponibili per gli anni di imposta considerati non evidenziano flussi di redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale ed ulteriori importi relativi a redditi non classificabili nei precedenti articoli della Convenzione.

Pertanto non si rileva alcuna incidenza sul gettito.

<b>Variazione di gettito</b>	<b>Nulla</b>
------------------------------	--------------

#### **Entrata in vigore ed effetti sul gettito**

I flussi finanziari desumibili dai dati disponibili e relativi alle dichiarazioni dei redditi nelle ultime annualità sono irrilevanti.

**Pertanto, si ritiene che l'introduzione della Convenzione contro le doppie imposizioni non comporti oneri per l'amministrazione italiana.**





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

07/03/2024



**PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La conclusione di una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni con il Kosovo disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti dei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché ad una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Nel suo complesso, la Convenzione costituirà il quadro giuridico di riferimento nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Kosovo, in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, che già si sono dotati di analogo strumento giuridico.

La Convenzione include gli elementi obbligatori (cd. *minimum standard*) e talune ulteriori raccomandazioni del progetto OCSE-G20 in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, comunemente detto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), inseriti nella Convenzione Multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017.

Segnatamente in materia di antiabuso, la Convenzione contiene, all'Articolo 28, una disposizione che disciplina l'accesso ai benefici convenzionali.

Inoltre, le disposizioni di cui all'Articolo 25 sullo scambio di informazioni riflettono integralmente i più recenti *standards* dell'OCSE in materia di contrasto all'evasione fiscale

transnazionale, rappresentando, pertanto, uno strumento idoneo a consentire l'attuazione di una efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi.

Tali previsioni realizzano la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'Amministrazione finanziaria italiana.

Infine, le disposizioni della Convenzione risultano in linea con la disciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015 n.128.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione internazionale di cui si relaziona riguarda, come indicato all'Articolo 2, comma 3 lettera a) del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II del medesimo Testo Unico, così come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone la possibilità di derogare agli accordi internazionali qualora le disposizioni della normativa interna siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

## **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, prescrive l'autorizzazione parlamentare con legge.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi stabiliti nei predetti Articoli della Costituzione.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.**

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno competenza per stipulare autonomamente Accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

La Convenzione in esame non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Kosovo.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E  
INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

Le disposizioni della Convenzione con il Kosovo si ispirano al più recente Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE. Non si rilevano incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Il paragrafo 3 dell'Articolo 29 esplicita infatti che l'applicazione della Convenzione avviene nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Inoltre, il suddetto Modello costituisce lo schema di riferimento per la generalità delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Per quanto concerne l'Italia, non sussistono allo stato procedure di infrazione al riguardo.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La Convenzione non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L'intervento è inoltre in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa e lotta ai fenomeni BEPS.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono allo stato linee prevalenti di giurisprudenza, sul medesimo o analogo oggetto. In questo senso, si ricorda come le convenzioni stipulate dall'Italia si ispirano al più recente Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo in materia.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Nella stipula di accordi contro le doppie imposizioni gli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, si ispirano per lo più al modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel Modello OCSE.

Inoltre, il comma 2 dell'Articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2 della parte I.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Non previsti.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente la "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatto a Pristina il 22 giugno 2021", non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 20/02/2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021, di seguito denominata « Convenzione ».

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE  
TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
LA REPUBBLICA DEL KOSOVO  
PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL  
REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo,

Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,

Nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

Hanno convenuto quanto segue:

*Capitolo I*

**CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

**Articolo 1**

**SOGGETTI**

1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini della presente Convenzione, i redditi derivati da, o mediante, un'entità o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di detto Stato, come i redditi di un residente di detto Stato.
3. La presente Convenzione non limita l'imposizione dei propri residenti da parte di uno Stato contraente, salvo per quanto riguarda i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo 7, del paragrafo 2 dell'Articolo 9, e degli Articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 27:

**Articolo 2**

**IMPOSTE CONSIDERATE**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, o delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a) in Italia:
    - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
    - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
  - b) in Kosovo:
    - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - (ii) l'imposta sul reddito delle società;(qui di seguito indicate quali "imposta kosovara");
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

## *Capitolo II*

### **DEFINIZIONI**

#### **Articolo 3**

##### **DEFINIZIONI GENERALI**

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- (a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
  - (b) il termine "Kosovo" designa la Repubblica del Kosovo, ovvero tutto il territorio terrestre sul quale essa ha giurisdizione o diritti sovrani al fine dell'esplorazione, dello sfruttamento e della conservazione delle risorse naturali, in conformità con il diritto internazionale;
  - (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, il Kosovo o l'Italia;
  - (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

- (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- (g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che effettua l'attività di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato;
- (h) l'espressione "autorità competente" designa:
- (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o i suoi rappresentanti autorizzati,
  - e
  - (ii) in Kosovo, il Ministero delle Finanze o i suoi rappresentanti autorizzati.
- (i) il termine "nazionali", con riferimento a uno Stato contraente, designa:
- (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
  - (ii) le persone giuridiche, le *partnership* o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.
- (j) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:
- (i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali, o
  - (ii) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i).

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato in relazione alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

#### Articolo 4

##### RESIDENTE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o ente locale, nonché un fondo pensione riconosciuto di detto Stato.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini della Convenzione, con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione se non nella misura e nel modo che possano essere convenuti dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

#### Articolo 5

##### STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio; e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas; una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere o un progetto di costruzione o di installazione costituisce stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa 12 mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attività;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata soltanto per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da (a) a (e),

a condizione che tale attività o, nel caso di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge attività d'impresa nella stessa sede o in altra sede nello stesso Stato contraente e

- a) detta sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l'impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure
- b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o svolge abitualmente il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono

- a) in nome dell'impresa, o
- b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di proprietà di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o
- c) per la prestazione di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato contraente in relazione ad ogni attività effettuata dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari (diversa da una sede fissa di affari alla quale si applicherebbe il paragrafo 4.1), non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato contraente in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la propria attività in detto altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

8. Ai fini del presente Articolo, una persona o un'impresa è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa.

### *Capitolo III*

## **IMPOSIZIONE DEI REDDITI**

### **Articolo 6**

#### **REDDITI IMMOBILIARI**

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori ai beni immobili, le scorte e le attrezzature delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

**Articolo 7****UTILI DELLE IMPRESE**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa.
3. Qualora, in conformità con il paragrafo 2, uno Stato contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato, detto altro Stato, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.
4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.

**Articolo 8****TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO**

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Ai fini del presente Articolo, gli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:
  - a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo o con equipaggio (a tempo o a viaggio) di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale;
  - b) gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte e relative attrezzature per il trasporto di container), se tali utili sono accessori rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

**Articolo 9****IMPRESE ASSOCIATE**

1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, detto altro Stato effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, occorre tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.

**Articolo 10****DIVIDENDI**

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- (a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una *partnership*) che detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo (al fine del computo di detto periodo, non si tiene conto di variazioni di proprietà che risultino direttamente da una riorganizzazione societaria, quale una fusione o una scissione, della società che detiene le azioni o che paga il dividendo);

- (b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società in relazione agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altri diritti di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi da altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

#### Articolo 11

#### INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi;

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lettera b), gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel primo Stato contraente se:

a) il soggetto che paga gli interessi è il Governo dello Stato contraente o un suo ente locale;

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a una sua suddivisione politica o ad un suo ente locale, alla Banca Centrale dell'altro Stato contraente o ad una istituzione pubblica costituita in conformità alla legislazione dell'altro Stato contraente, o ad un fondo pensione riconosciuto;

4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi dei titoli di credito

od obbligazioni, compresi i premi e i frutti relativi a tali titoli od obbligazioni. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, detti interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

## Articolo 12

### CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, detti canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di

uno degli Stati contraenti, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

### Articolo 13

#### UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una *partnership* o in un *trust*, sono imponibili nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell'Articolo 6, situati in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

### Articolo 14

#### PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
  - a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure

- b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

#### Articolo 15

##### LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
  - b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato contraente, e
  - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta come membro dell'equipaggio effettivo a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolta a bordo di una nave o aeromobile esercitati esclusivamente all'interno dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
4. I pagamenti effettuati in uno Stato contraente in virtù di un'attività dipendente quali indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, riferibili a tale attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

#### Articolo 16

##### COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

**Articolo 17****ARTISTI E SPORTIVI**

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da prestazioni svolte in uno Stato contraente da artisti di spettacolo o sportivi, se la visita in tale Stato è finanziata interamente o principalmente con fondi pubblici dell'altro Stato o di sue suddivisioni politiche o di suoi enti locali, o da una istituzione riconosciuta quale istituzione senza fini di lucro, oppure se dette attività sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi dei due Stati contraenti. In tal caso, i redditi sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale la persona è residente.

**Articolo 18****PENSIONI**

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

**Articolo 19****FUNZIONI PUBBLICHE**

1. (a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.  
(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
  - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
  - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.  
(b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

#### **Articolo 20**

##### **STUDENTI**

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

#### **Articolo 21**

##### **ALTRI REDDITI**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

#### *Capitolo IV*

### **METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE**

#### **Articolo 22**

##### **ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE**

1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Kosovo, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

L'Italia ammette in detrazione dall'imposta così calcolata, secondo le disposizioni applicabili della legislazione italiana, le imposte sui redditi pagate in Kosovo, ma la detrazione non può

eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

2. Per quanto concerne il Kosovo, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

quando un residente del Kosovo ricava redditi che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Kosovo ammette in detrazione dall'imposta sui redditi di tale residente un importo pari all'imposta sui redditi pagata in Italia. Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la parte dell'imposta sui redditi kosovara, come calcolata prima della detrazione, che è attribuibile ai redditi imponibili in Italia.

3. Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, detto Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

#### *Capitolo V*

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **Articolo 23**

#### **NON DISCRIMINAZIONE**

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

**Articolo 24****PROCEDURA AMICHEVOLE**

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati contraenti, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni Accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta composta dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

5. Quando,

a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il proprio caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per quella persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti per la trattazione del caso sono state fornite ad entrambe le autorità competenti,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso è sottoposta ad arbitrato su richiesta per iscritto della persona interessata. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'amichevole composizione che attua la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

**Articolo 25****SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che le fornisce autorizza tale utilizzo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

**Articolo 26****ASSISTENZA NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE**

1. Gli Stati contraenti si presteranno reciproca assistenza nella riscossione dei crediti tributari. Tale assistenza non viene limitata dagli articoli 1 e 2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione del presente Articolo.

2. Ai fini del presente Articolo l'espressione "credito tributario" designa un importo dovuto in relazione ad imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, o delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la relativa imposizione non è contraria alla presente Convenzione o a ogni altro strumento del quale gli Stati contraenti sono parti, nonché gli interessi, le sanzioni amministrative e i costi di riscossione o cautelari relativi a detto importo.

3. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia escutibile in base alle leggi di tale Stato ed è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato, impedirne la riscossione, detto credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato, è ammesso per la riscossione dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale credito tributario è riscosso dall'altro Stato in conformità alle disposizioni della propria legislazione applicabili in materia di riscossione delle proprie imposte come se il credito tributario fosse un credito tributario di tale altro Stato.

4. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia un credito nei confronti del quale tale Stato può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione, tale credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato, è ammesso ai fini delle misure cautelari dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale altro Stato adotta le misure cautelari relative a detto credito tributario in conformità alle disposizioni della propria legislazione come se il credito tributario fosse un credito tributario di detto altro Stato anche qualora, nel momento in cui tali misure sono applicate, il credito tributario non sia escutibile nel primo Stato o sia dovuto da una persona che ha il diritto di impedirne la riscossione.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non è, in tale Stato, soggetto ai limiti temporali, né ad esso sono accordati i privilegi applicabili ad un credito tributario in virtù della legislazione di detto Stato in ragione della sua natura in quanto tale. Inoltre, ad un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non sono accordati, in tale Stato, i privilegi applicabili a detto credito tributario ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente.

6. Le procedure relative all'esistenza, la validità o l'importo del credito tributario di uno Stato contraente non possono essere oggetto di contestazione innanzi all'autorità giudiziaria o agli organi amministrativi dell'altro Stato contraente.

7. Qualora, in un qualsiasi momento successivo ad una richiesta effettuata da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 o 4 e prima del momento in cui l'altro Stato contraente ha riscosso e rimesso il relativo credito tributario al primo Stato, il relativo credito tributario cessa di essere

- a) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, un credito tributario del primo Stato che è escutibile in base alle leggi di tale Stato e che è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, o

- b) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 4, un credito tributario del primo Stato nei confronti del quale detto Stato può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione

l'autorità competente del primo Stato deve comunicare senza indugio tale circostanza all'autorità competente dell'altro Stato e, a discrezione dell'altro Stato, il primo Stato sospende o ritira la propria richiesta.

8. Le disposizioni del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di adottare misure che sarebbero contrarie all'ordine pubblico;
- c) di fornire assistenza se l'altro Stato contraente non ha posto in essere tutte le misure ragionevoli di riscossione o cautelari, a seconda dei casi, a sua disposizione in base alla propria legislazione o prassi amministrativa;
- d) di fornire assistenza nei casi in cui l'onere amministrativo per tale Stato sia chiaramente sproporzionato ai benefici ritratti dall'altro Stato contraente.

#### **Articolo 27**

##### **MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

#### **Articolo 28**

##### **DIRITTO AI BENEFICI**

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali delle intese o transazioni che hanno portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

#### *Capitolo VI*

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 29**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in

vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche.

2. Le disposizioni della presente Convenzione avranno efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

3. La presente Convenzione si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

### Articolo 30

#### DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, attraverso i canali diplomatici, notificandone la cessazione per iscritto almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione.

2. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:


a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Prishtina, il 22/6/2021, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, albanese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per la Repubblica del Kosovo



**PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KOSOVO PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE**

All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, i firmatari hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

A) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica, nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della *Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP* e, nel caso del Kosovo, il *Kosovo Pension Savings Trust* (Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës) e altri fondi pensione concessi in licenza dalla Banca Centrale del Kosovo.

B) Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 3 (b):

- con riferimento all'Italia, l'espressione "istituzione pubblica" designa la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, la Società italiana per le imprese all'estero - Simest;
- ove necessario, gli Stati contraenti si consultano senza indugio per concludere un Protocollo di modifica, al fine di rivedere le istituzioni pubbliche aventi dritto.

C) Con riferimento all'Articolo 15, paragrafo 4, resta inteso che i pagamenti effettuati in uno Stato contraente in virtù di un'attività dipendente quali indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, riferibili a tale attività dipendente, non sono considerati pensioni.

D) Con riferimento all'Articolo 18, l'espressione "pensioni e altre remunerazioni analoghe" indica le pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato impiego e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti professioni indipendenti, nonché i pagamenti di un fondo pensione o piano pensionistico cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.

E) Fatta salva l'applicazione diretta dei benefici previsti dalla presente Convenzione, le imposte prelevate in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, su richiesta del contribuente, nella misura in cui il diritto di riscuotere le imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso salvo per i casi in cui sia stato raggiunto un accordo ai sensi della procedura amichevole prevista dall'Articolo 24, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, che certifica la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto ai benefici previsti dalla Convenzione.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Prizina, il 22/6/2021, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, albanese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

 21

Per la Repubblica del Kosovo



CONVENTION  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND  
THE REPUBLIC OF KOSOVO  
FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON  
INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

The Government of the Italian Republic and the Republic of Kosovo,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax matters,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

*Chapter I*

**SCOPE OF THE CONVENTION**

**Article 1**

**PERSONS COVERED**

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
2. For the purposes of this Convention, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that State, as the income of a resident of that State.
3. This Convention shall not affect the taxation, by a Contracting State, of its residents except with respect to the benefits granted under paragraph 3 of Article 7, paragraph 2 of Article 9 and Articles 19, 20, 22, 23, 24 and 27.

**Article 2**

**TAXES COVERED**

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
- (a) in Italy:
- (i) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
  - (ii) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle società);
  - (iii) the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);
- whether or not they are collected by withholding at source (hereinafter referred to as "Italian Tax");
- (b) in Kosovo:
- (i) the personal income tax;
  - (ii) the corporate income tax;
- (hereinafter referred to as "Kosovo Tax").
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

## Chapter II

### DEFINITIONS

#### Article 3

#### GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
- (a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
  - (b) the term "Kosovo" means the Republic of Kosovo, namely all the land territory, over which it has jurisdiction or sovereign rights for the purpose of exploration, exploitation and conservation of natural resources pursuant to international law;
  - (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Kosovo or Italy as the context requires;
  - (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
  - (e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State;
- (h) the term "competent authority" means:
- (i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance or its authorized representatives,
- and
- (ii) in the case of Kosovo, the Ministry of Finance or its authorized representatives.
- (i) the term "national", in relation to a Contracting State means:
- (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
  - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.
- (j) the term "recognized pension fund" of a State means an entity or arrangement established in that State that is treated as a separate person under the taxation laws of that State and:
- (i) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that State or one of its political subdivisions or local authority or
  - (ii) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subparagraph (i).

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

#### Article 4

##### RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof as well as a recognized pension fund of that State. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be

deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavor to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

#### Article 5

##### PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop; and
- (f) a mine, an oil or gas well; a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than 12 months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e),

provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

(a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or

(b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are:

(a) in the name of the enterprise; or

(b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or

(c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business (other than a fixed place of business to which paragraph 4.1 would apply), would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned Contracting State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business

in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

8. For the purposes of this Article a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.

### *Chapter III*

## **TAXATION OF INCOME**

### **Article 6**

#### **INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY**

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

### **ARTICLE 7**

#### **BUSINESS PROFITS**

1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State.
2. For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it

might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.

3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other State, the other State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on those profits. In determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

#### Article 8

##### SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic include:

- a) profits derived from the rental on a bare boat basis or on a full (time or voyage) basis of ships or aircraft used in international traffic;
- b) profits derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers, barges and related equipment for the transport of containers), if such profits are incidental to the other profits from the operation of ships or aircraft in international traffic.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

#### Article 9

##### ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have

accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

#### Article 10

#### DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed :

(a) 0 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly or indirectly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividend (for the purpose of computing that period no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganization, such as a merger or divisive reorganization, of the company that holds the shares or that pays the dividend);

(b) 5 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by

the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

#### Article 11

#### INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the law of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 0 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25% of the capital of the company paying the interest;
- b) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, letter b), interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first Contracting State if:

- a) the payer of the interest is the Government of the Contracting State or a local authority thereof;
- b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or a political subdivision, local authority thereof, the Central Bank of the other Contracting State or any public entity established in accordance with the laws of the other Contracting State or a recognized pension fund.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is

borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

## Article 12

### ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of one of the Contracting States or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then the royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

**Article 13****CAPITAL GAINS**

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.
3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property (real property) as defined in Article 6 situated in that other State.
5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

**Article 14****INDEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State:
  - a) if he has a fixed base regularly available in the other Contracting State for purpose of performing the activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
  - b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from the activities performed in that other State may be taxed in that State.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

**Article 15****INCOME FROM EMPLOYMENT**

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, and 19 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
  - a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
  - b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
  - c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.
4. Payments derived by virtue of an employment in a Contracting State as severance payment or other similar lump sum related to that employment shall be taxable only in that Contracting State.

**Article 16****DIRECTORS' FEES**

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

**Article 17****ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS**

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident's personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson acting as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other State or political subdivisions or local authorities thereof or by an institution which is recognised as a non-profit institution or if such activities are performed in the other State under a plan of cultural exchange between the Governments of both Contracting States. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State in which the person is a resident.

#### **Article 18**

##### **PENSIONS**

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

#### **Article 19**

##### **GOVERNMENT SERVICE**

1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.  
(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
  - (i) is a national of that State; or
  - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivisions or authority shall be taxable only in that State.  
(b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages, pensions and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

**Article 20****STUDENTS**

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

**Article 21****OTHER INCOME**

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

*Chapter IV***METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION****Article 22****ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION**

1. In the case of Italy, double taxation shall be eliminated as follows:

residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Kosovo, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.

Subject to the applicable provisions of the Italian law, Italy shall allow as a deduction from the tax so computed the income taxes paid in Kosovo but the deduction shall not exceed the proportion of the Italian tax attributable to such items of income that such items bear to the entire income.

2. In the case of Kosovo, double taxation shall be eliminated as follows:

where a resident of Kosovo derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Kosovo shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Italy. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Kosovo income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Italy.

3. Where, in accordance with any provision of the Convention, income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, that State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

#### *Chapter V*

### **SPECIAL PROVISIONS**

#### **Article 23**

#### **NON-DISCRIMINATION**

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties, and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

#### **Article 24**

#### **MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE**

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which

he is a national. The case must be presented within three (3) years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any Agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly including through a joint commission consisting of themselves or their representatives for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

5. Where,

a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the date when all the information required by the competent authorities in order to address the case has been provided to both competent authorities,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests in writing. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

#### Article 25

#### EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeable relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They

may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

#### Article 26

##### ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the Courts or administrative bodies of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be

- a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or
- b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to carry out measures which would be contrary to public policy (*ordre public*);
- c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

**Article 27****MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS**

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

**Article 28****ENTITLEMENT TO BENEFITS**

Notwithstanding any provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

*Chapter VI***FINAL PROVISIONS****Article 29****ENTRY INTO FORCE**

1. Each of the Contracting States shall notify the other, through the diplomatic channels, the completion of the domestic procedures required by law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the thirtieth day upon the receipt of the latter notification.
2. The provisions of this Convention shall have effect:
  - a) in respect of taxes withheld at source, to amounts paid or credited on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;
  - b) in respect of other taxes on income, on the taxes relating to the taxable years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.
3. This Convention shall be applied in full compliance with international obligations arising from Italy's membership of the European Union.

**Article 30****TERMINATION**

1. This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force.

2. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts paid or credited on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given;
- b) in respect of other taxes on income, on the taxes relating to the taxable years beginning on or after the first January of the calendar year next following that in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done at Birzo on 12/6/21, in two originals, each in the Italian, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic



For the Republic of Kosovo



**PROTOCOL TO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF KOSOVO FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE**

On signing the Convention between the Government of the Italian Republic and the Republic of Kosovo for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance, the signatories have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention.

A) For the purposes of this Convention, the term "recognized pension fund" means, in the case of Italy, a pension fund supervised by the *Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP*, and in the case of Kosovo, *Kosovo Pension Savings Trust* (Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës) and other pension funds licenced by the Central Bank of Kosovo.

B) With reference to Article 11, paragraph 3 (b):

- with reference to Italy the term "any public entity" means Cassa Depositi e Prestiti - CDP, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, Società italiana per le imprese all'estero - Simest;
- the Contracting States, where necessary, will swiftly consult each other to conclude an amending Protocol to review the entitled public entities.

C) With reference to Article 15, paragraph 4, it is understood that payments derived by virtue of an employment in a Contracting State as severance payment or other similar lump sum payment related to that employment are not to be considered as pensions.


D) With reference to Article 18, the term "pensions and other similar remuneration" means pensions derived from payments in consideration of past employment and remunerations that are paid with respect to previous independent personal services, as well as payments out of a pension fund or a pension scheme in which individuals may participate in order to secure retirement benefits, where such fund or scheme is regulated in accordance with the laws of that Contracting State and recognized as such for tax purposes.

E) Except when the benefits of this Convention apply directly, taxes withheld at the source in a Contracting State shall, at the request of the taxpayer, be refunded to the extent that the right to levy the taxes is limited by the provisions of this Convention. Claims for refund, which shall be made within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to make the refund except for cases in which an agreement has been reached under the Mutual Agreement Procedure provided by Article 24, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the benefits provided for by the Convention.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Prishtine on 22/6/21, in two originals, each in the Italian, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic



For the Republic of Kosovo

